

PROCEDURA	61
REV.	00
DATA	03/07/00

VENDITA ATTRAVERSO INTERNET, E-COMMERCE AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

Campo di applicazione

La presente procedura si applica nei casi di vendita attraverso Internet, al dettaglio e all'ingrosso.

Per **e-commerce** si intende *lo svolgimento di una attività commerciale e di transazione per via elettronica e comprende attività diverse come : commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, distribuzione on line di contenuti digitali, effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di Borsa, appalti pubblici per via elettronica e altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni* (Comunicazione della UE).

La presente procedura NON si applica alla figura degli intermediari , agli agenti di commercio, agli agenti di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività (iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla CCIAA e apertura della partita IVA presso Registro delle Imprese o Ufficio delle Entrate)

Autocertificabile **SI [✓]** relativamente al possesso dei requisiti e dei dati anagrafici

Competenze

E-commerce al dettaglio:

- L'Ufficio Commercio del comune competente accoglie la denuncia preventiva

E-commerce all'ingrosso:

- Registro delle imprese accoglie l'iscrizione
- Registro delle imprese accoglie la dichiarazione del possesso:
 1. dei requisiti morali
 2. dei requisiti professionali (Legge 8/99) qualora il grossista venda prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare

Modulistica

Denuncia di inizio attività Esercizio di commercio al dettaglio a mezzo sito di e-commerce	MOD61
---	-----------------------

Iter della domanda

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale

La vendita al dettaglio e' soggetta alla denuncia preventiva al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, in caso di società. l'attività può essere iniziata trascorsi 30 giorni dal ricevimento della denuncia preventiva da parte del Comune

Nella denuncia devono essere dichiarati:

- la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 8/99

- il settore merceologico (alimentare o non alimentare): se si dichiara “settore alimentare”, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti professionali indicati nella LR 8/99. Ricordiamo che il possesso è necessario anche qualora lo stoccaggio di prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Il grossista è tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA e alla dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi previsti per i grossisti del settore alimentare) e a inoltrare dichiarazione di inizio attività al Registro delle Imprese, entro 30 giorni dall'avvio della stessa.

ESERCIZIO CONGIUNTO DI VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Valgono le disposizioni enunciate sopra. L'operatore che intenda vendere all'ingrosso o al dettaglio ha la facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare due aree differenti per le due attività, in modo da mettere l'acquirente in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.

Validità

COMMERCIO AL DETTAGLIO: la comunicazione di inizio attività è annuale

Rinnovi

COMMERCIO AL DETTAGLIO: Annualmente l'utente deve fare pervenire all'Ufficio competente una comunicazione della continuazione dell'attività

Sanzioni

Previste dalle leggi applicabili

Costo e modalità di pagamento del servizio

n.1 marca da bollo per la denuncia preventiva

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
L.R. 8/99 Art. 20

Inoltre ricordiamo:

- decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (art.15, comma 7)
- decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, recante l'attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

I due decreti contengono specifiche disposizioni in materia di diritto di recesso e alle modalità dell'esercizio, spese e rimborsi, esecuzione del contratto, pagamento mediante carta, aspetti sanzionatori, informazioni per il consumatore e foro competente per le controversie civili (stabilito inderogabilmente nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore), disposizioni per disciplinare il contratto tra impresa e consumatore nella fase precontrattuale e contrattuale)

Regolamento comunale